

## COMUNE DI SALGAREDA

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART. 01

###### COMUNE DI SALGAREDA

01. IL COMUNE DI SALGAREDA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DAL PRESENTE STATUTO E DALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

##### ART. 02

###### TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALGAREDA COMPRENDE LE FRAZIONI DI:

A)SALGAREDA, CAPOLUOGO, NELLA QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI;

B)CAMPOBERNARDO;

C)CAMPODIPIETRA.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA L' USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA A ENTI O ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

##### ART. 03

###### FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE, ISPIRANDOSI AI VALORI DI AUTONOMIA E DI SOLIDARIETA' COMUNITARIA, GLI INTERESSI DELLA PROPRIA POPOLAZIONE; NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA', MIRANDO A REALIZZARE CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA FRA TUTTI I RESIDENTI E DI PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE, PROMUOVENDO LE APPOSITE AZIONI POSITIVE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE FAVORISCE, CON LA PROPRIA ATTIVITA', L' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA, DELL' ISTRUZIONE SCOLASTICA A QUALSIASI LIVELLO, PUBBLICA E PRIVATA.

##### ART. 04

###### TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA, DELLA CONDIZIONE GIOVANILE, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMIGRATI ATTRAVERSO LA DIFESA DEI VALORI DELLA FAMIGLIA, L' ISTITUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, LA VALORIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO E DEL

## VOLONTARIATO.

### ART. 05

#### TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE. IN PARTICOLARE TUTELA E VALORIZZA L'AMBIENTE AGRICOLO E L'ECOSISTEMA DEL PIAVE.

02. TUTELA, E PER QUANTO E' IN SUO POTERE PROMUOVE, L'INCREMENTO, L'INCENTIVAZIONE E LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, RELIGIOSO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

### ART. 06

#### PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE, ANCHE D'INTESA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, I CENTRI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO E LA PRO LOCO, PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE IN OGNI SUO ELEMENTO: LINGUISTICO, TOPONOMASTICO, ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO, NEGLI USI E NELLE TRADIZIONI, AUTOCTONE E NON, CHE VENGONO A COSTITUIRE NEL TEMPO LA SPECIFICITA' DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE, CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, LE ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI, CHE LE PERSONE, SINGOLE ED ASSOCIATE, MANIFESTANO DI VOLER SVOLGERE NEL TERRITORIO COMUNALE, A MAGGIOR VANTAGGIO DELLA COLLETTIVITA', PROMUOVENDO E REALIZZANDO STRUTTURE PER IL SICURO GODIMENTO DELL'AMBIENTE, RIMUOVENDO ALTRESI' QUEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LA PARTECIPAZIONE A TALUNE CATEGORIE DI CITTADINI.

03. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

### ART. 07

#### SCAMBI CON ALTRE REGIONI D'ITALIA E D'EUROPA

01. IL COMUNE, PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA COMPrensIONE TRA I POPOLI, PROMUOVE SCAMBI CULTURALI E TURISTICI CON COMUNITA' DI ALTRE REGIONI D'ITALIA E D'EUROPA.

02. IN QUESTO CONTESTO VA CONSIDERATO IL GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SALGAREDA E IL COMUNE DI SAINT ALBAN (FRANCIA), SANCITO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 112 DEL 15.12.1988

03. IN PARTICOLARE IL GEMELLAGGIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE MIRA AD INSTAURARE FRA LE DUE COMUNITA' UN LEGAME DURATURO CON SCAMBI DI ESPERIENZE CHE FAVORISCA LA COMPrensIONE RECIPROCA DEGLI ABITANTI E MANTENGANO VIVO IL SENTIMENTO DELLA FRATERNITA' EUROPEA, COINVOLGENDO, OLTRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE ASSOCIAZIONI, LA SCUOLA, LA POPOLAZIONE.

## ART. 08

### ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA, CON IL CONTRIBUTO PROPOSITIVO DELLE COMPONENTI SOCIALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, RICREATIVE E TURISTICHE, UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.
03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.
04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.
05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI.
06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

## ART. 09

### SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI E UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ESCURSIONISMO, ALL'AGRITURISMO, AL TURISMO GIOVANILE, NONCHE' ALLE ESIGENZE DI CATEGORIE DISAGIATE.
04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI.

## ART. 10

### PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E

PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

#### ART. 11

##### PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL'ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE, DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

#### ART. 12

##### RAPPORTI CON REGIONE E PROVINCIA

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA E IN UN RAPPORTO DI PARI DIGNITA' CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, COOPERA CON LA REGIONE E LA PROVINCIA E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DI TUTTI GLI STRUMENTI PROGRAMMATICI SOVRACOMUNALI CHE INTERESSANO IL PROPRIO TERRITORIO E LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE OPERA CON LA PROVINCIA IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI, AL FINE DI SODDISFARE GLI INTERESSI SOVRACOMUNALI DELLA POPOLAZIONE.

#### ART. 13

##### COOPERAZIONE, COMPENSORIO OPITERGINO-MOTTENSE

01. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA. IN PARTICOLARE SI INDIVIDUANO I QUATTORDICI COMUNI DEL COMPENSORIO OPITERGINO-MOTTENSE, COSTITUENTI UNA REALTA' OMOGENEA SOTTO I PROFILI SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE, E TRADIZIONALMENTE IMPEGNATI IN UNA AZIONE CONSORTILE AVENTE L'OBIETTIVO

DI REALIZZARE UNA COMUNITA' UNICA ORGANIZZATA IN 14 CENTRI COORDINATI FRA LORO, QUALE PUNTO PREFERENZIALE DI RIFERIMENTO PER OGNI INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE. A TAL FINE IL COMUNE ADERISCE AL CONSORZIO DEI COMUNI DEL COMPENSORIO OPITERGINO-MOTTENSE COSTITUITO PER PROMUOVERE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI ASSOCIATI E PER FAVORIRE IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LOCALE.

ART. 14

UNIONE DI COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI CONTERMINI APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI E PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' COSTITUIRE L'UNIONE DI COMUNI.

ART. 15

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

CAPO 01

GLI ORGANI COMUNALI

ART. 16

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA GIUNTA COMUNALE;
- IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17

FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA';
- B) ASSICURA E GARANTISCE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO OPPORTUNE INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO, DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO;
- C) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE;
- D) HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE;
- E) OPERA LE SCELTE FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE E NE STABILISCE GLI INDIRIZZI GENERALI, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE;
- F) SVOLGE LE SUE FUNZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI STABILITI NEL

PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI, INDIVIDUANDO GLI OBIETTIVI E LE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, NONCHE' LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLA PROPRIA AZIONE;  
G) IMPRONTA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA';  
H) ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA'.

#### ART. 18

##### ATTRIBUZIONI

###### 01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E POLITICA AMMINISTRATIVA CON L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO;  
B) ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA;  
C) NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI, ANCHE ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE COMMISSIONI E NEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE E DAGLI STATUTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI.

#### ART. 19

##### COMPOSIZIONE E DURATA

01. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' LA DURATA IN CARICA, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

#### ART. 20

##### PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE ABBIAMO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

04. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

06. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 21

## CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SI RIUNISCE IN SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA E D'URGENZA DAL SINDACO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO, IN SEDUTA STRAORDINARIA:

A)SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA, ALLEGANDO LE PROPOSTE DI ARGOMENTI DA DISCUTERE, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE, MOZIONI E LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI EVENTUALI. IN TAL CASO LA SEDUTA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA;

B)SU RICHIESTA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIEDUTE, DI NORMA, DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 22

### ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

## ART. 23

### CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A)ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE;

B)ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

## ART. 24

### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NON OCCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A)I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B)COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

## ART. 25

### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA

MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A)COLORO CHE SI ASTENGONO;

B)COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C)LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI E DEVONO ESSERE TRASMESSE AL CO.RE.CO. ENTRO I 05 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ADUNANZA.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI ASSUMONO A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI COSTITUZIONE, DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO CON

LE MODALITA' DI CUI AL 03 COMMA DELL'ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL



## REGOLAMENTO.

### CAPO 03

#### I CONSIGLIERI COMUNALI

##### ART. 30

#### IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI E ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. VIENE ISTITUITA LA COMMISSIONE DELLE ELETTE, INTEGRATA EVENTUALMENTE CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI

FEMMINILI COMUNALI, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE PARI OPPORTUNITA'.

##### ART. 31

#### DOVERI DI CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE RIUNIONI CONSILIARI CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

##### ART. 32

#### POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL'ARTT. 45, COMMI 02 E 04, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

##### ART. 33

#### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO E COMUNICA LE DIMISSIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01.

#### ART. 34

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, A NORMA DI REGOLAMENTO, CHE POTRA' ANCHE STABILIRE LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

02. LO STESSO REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI.

#### CAPO 04

##### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 35

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI 06 ASSESSORI, ELETTI TRA I CONSIGLIERI.

#### ART. 36

##### ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA (ARTT. 34 E 05 LEGGE N. 142/1990).

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A)DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEBBONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B)DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

05. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN

DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

07. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, LA CUI ILLUSTRAZIONE DEVE AVVENIRE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DOPO IL DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE, SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE SECONDO LO STESSO ORDINE.

SI INTENDE APPROVATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE PER PRIMO OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI. DECADONO, PERTANTO, EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON ANCORA VOTATI.

#### ART. 37

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

#### ART. 38

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

#### ART. 39

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA E IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

#### ART. 40

##### DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL'ARTT. 39, COMMA 01, LETT.

B), N. 01), DELLA LEGGE 08-6-1990, N. 142. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA (ARTT. 37, COMMA 07, LEGGE 142/1990).

#### ART. 41

##### DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 ,

LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTT. 38 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 42

##### REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. OGNI SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO, CHE NE PROPONE LA SOSTITUZIONE.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 43

##### ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTT. 38, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

#### ART. 44

##### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON

SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL  
SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

03. IN PARTICOLARE, SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE GLI  
ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI  
APPALTI E LE CONCESSIONI GIA' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI  
FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E  
CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI  
FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO O DI ALTRI  
FUNZIONARI.

04. SPETTANO, INOLTRE, ALLA GIUNTA COMUNALE GLI APPALTI RIENTRANTI  
NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

05. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON  
APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO CONSUNTIVO.

06. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO  
COMUNALE.

#### ART. 45

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI  
COMPONENTI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI, SENZA DIRITTO DI  
VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO  
ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI  
COMPONENTI ASSEGNATI.

06. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE VIENE DATA  
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE  
DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA  
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA,  
NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I  
PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA  
COMUNALE, CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE  
ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO, O DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA,  
DALL'ASSESSORE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE STESSO.

#### CAPO 05

##### IL SINDACO

#### ART. 46

##### SINDACO - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IN TALE VESTE  
ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI  
SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI

INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 47

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
- D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA;
- E) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
- G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- H) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- I) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08-6-1990, N. 142;
- M) STIPULA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE, QUANDO MANCHI UNA FIGURA DIRIGENZIALE AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE;
- N) ADOTTA ORDINANZE;
- O) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- P) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- Q) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE;
- S) SURROGA IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI ARTT. 36, 05 COMMA, LEGGE N. 142/1990, IN CASO DI MANCATA NOMINA DELLE COMMISSIONI;
- T) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DELLE PROPRIE DIMISSIONI;
- U) ADEMPIE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI

LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

03. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

ART. 49

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRE, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

02. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 01 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO, A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE, PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

03. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 01, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 50

SOSTITUZIONE DEL SINDACO NELLA SUA QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO

01. COLUI CHE SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

TITOLO 03

CAPO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA CORRENTE

ART. 51

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE.



03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI E ORGANISMI.

05. ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

#### ART. 52

##### ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

01. VIENE ISTITUITO L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, DIVISO IN DUE SEZIONI, OVE VENGONO ISCRITTI A DOMANDA E CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.

02. NELLA PRIMA SEZIONE SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI AVENTI PREVALENTE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, SOCIALE, UMANITARIO, SPORTIVO E RICREATIVO. PER LA ISCRIZIONE IN DETTA PRIMA SEZIONE, LE ASSOCIAZIONI DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

A)ESSERE COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO O CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA, OPPURE ADERIRE AD ENTI OD ORGANISMI A CARATTERE NAZIONALE, REGIONALE O PROVINCIALE, OPPURE AVER DEPOSITATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA DOCUMENTAZIONE DA ESSA RICHIESTA;

B)LO STATUTO DEVE ESSERE IMPRONTATO AL PRINCIPIO DELLA DEMOCRATICITA' E PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI;

C)AVERE ALMENO 25 SOCI;

D)PRESENTARE, ALL'INIZIO DELL'ANNO SOCIALE, IL PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' E IL RESOCONTO DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. NELLA SECONDA SEZIONE SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI CARATTERE ECONOMICO, OPERANTI CON STRUTTURE BASE ALMENO PROVINCIALE, RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI ECONOMICI E PRODUTTIVI DI CITTADINI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. PER L'ISCRIZIONE IN TALE SEZIONE, LE ASSOCIAZIONI DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

A)ESSERE COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO;

B)LO STATUTO DEVE ESSERE IMPRONTATO AL PRINCIPIO DELLA DEMOCRATICITA' E PREVEDERE, NELL'AMBITO DEGLI SCOPI E DEI REQUISITI STATUTARI, LA POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI.

04. LA GIUNTA COMUNALE DOVRA' VERIFICARE ANNUALMENTE LA PERSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO, DISPONENDO, CON PROPRIA DELIBERA, LA SOSPENSIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI PRIVI DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 53

## CONSULTAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, O A BASE TERRITORIALE, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DELIBERATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CHE NE FANNO ESPLICITAMENTE MENZIONE.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

## ART. 54

### DIRITTO DI PETIZIONE

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE NEI TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

## ART. 55

### INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO DI

PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 56

DIRITTO ALL'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, CORREDATO DA UNA RELAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI INIZIATIVA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 10% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. QUALORA LA PROPOSTA DI INIZIATIVA NON RIGUARDI L'INTERO TERRITORIO COMUNALE, PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, RESIDENTI NELLA FRAZIONE O NELLE FRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 02.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A)TRIBUTI COMUNALI E BILANCIO DI PREVISIONE;

B)ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

C)DESIGNAZIONI E NOMINE;

D)MATERIE CHE NON SIANO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE O DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI.

05. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE A' SENSI DI LEGGE.

06. IL COMUNE AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 57

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

01. UN'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DALLO STESSO FISSATO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. SCADUTO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. DEL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE DATA INFORMAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 58

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI

DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI E LORO MODIFICAZIONI, SULLE DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A)IL 15% DEL CORPO ELETTORALE;

B)IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE, LE NORME PER L'ATTUAZIONE.

05. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

06. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

07. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 59

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. A TAL FINE TUTTI COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSE, COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO LA FACOLTA' DI INTERVENIRVI, SECONDO LE MODALITA'

PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSATI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

ART. 60

UFFICIO PREPOSTO

01. L'UFFICIO DI SEGRETERIA CURA I RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO ED E' DI RIFERIMENTO PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA.

ART. 61

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI

INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

03. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

04. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO I VENTI GIORNI SUCCESSIVI AL 30 - DI CUI AL PRECEDENTE COMMA - DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

06. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

07. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

#### ART. 62

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

#### ART. 63

##### DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

## CAPO 02

### DIFENSORE CIVICO

#### ART. 64

##### ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN AMBITO CONSORTILE

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI COMUNI CONSORZIATI, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELLE AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI.

02. IL COMUNE DI SALGAREDA, FACENTE PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL COMPENSORIO OPITERGINO-MOTTENSE, INTENDE ISTITUIRE IN FORMA ASSOCIATIVA ED AMBITO CONSORTILE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, AL FINE DI OTTENERE INTERVENTI UNIVOCI E RISPOSTE OMOGENEE ALLE ISTANZE DI TUTTI I CITTADINI RICOMPRESI NEL BACINO D'UTENZA COMPENSORIALE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUMMENZIONATI OBIETTIVI, COME CONCORDATO NELL'AMBITO DEL SOPRACITATO CONSORZIO E SULLA BASE DI APPOSITA CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LO STESSO, VIENE STABILITO CHE LO STATUTO DI DETTO ENTE ESPRESSAMENTE PREVEDA L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN AMBITO CONSORTILE, FISSANDONE I REQUISITI, LA NOMINA E LA DURATA IN CARICA, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DECADENZA E REVOCA, LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DEI COMUNI INTERESSATI, NONCHE' L'AMMONTARE DELL'INDENNITA' DI CARICA DOVUTAGLI.

04. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO OPITERGINO-MOTTENSE, CHE A TAL FINE PORRA' A DISPOSIZIONE IDONEI LOCALI, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PERSONALE E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

## TITOLO 04

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO 01

##### SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 65

##### STATO GIURIDICO

01. AI SENSI DELL'ARTT. 52 DELLA LEGGE 142/1990, AL COMUNE DI SALGAREDA E' ASSEGNATO UN SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, IL CUI RUOLO, COMPETENZA E RESPONSABILITA' SONO REGOLATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 66

##### PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE LA ESERCITA SECONDO I PRINCIPI DI LEGALITA' E DI GARANZIA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL SINDACO,

DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, DIRIGE IL PERSONALE DELL'ENTE ASSICURANDO L'OTTIMALE DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ASSUME CON POTESTA' D'INIZIATIVA LA RESPONSABILITA' E L'AUTONOMIA DI GESTIONE CON RILEVANZA ESTERNA ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA; ELABORA LE STRATEGIE OPERATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CUI E' PREPOSTO, GESTENDOLE IN COLLABORAZIONE CON I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI. ASSICURA IL NECESSARIO RACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E GLI ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

#### ART. 67

##### ATTRIBUZIONI DI GESTIONE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A)ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- B)ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- C)LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, COMUNQUE CONTRATTUALMENTE PREVISTE;
- D)PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- E)VERIFICA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- F)VERIFICA DELLA EFFICACIA DELL'EFFICIENZA E DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE A ESSI PREPOSTO;
- G)LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- H)SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- I)DROGITO DEI CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE;
- L)PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA.

#### ART. 68

##### ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

- A)AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;
- B)ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNE CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;
- C)SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA.

#### ART. 69

##### ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- 01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.
- 02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTA AL CONTROLLO EVENTUALE.
- 03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
- 04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
- 05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI E ATTI DELL'ENTE.

#### ART. 70

##### VICESEGRETARIO

- 01. IL FUNZIONARIO IN POSSESSO DI LAUREA IN DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSolvere IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

#### CAPO 02

##### UFFICI

#### ART. 71

##### PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- 01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
  - A)ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
  - B)ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
  - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
  - D)SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA



DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

E)VERIFICA ANNUALE DELLA PIANTA ORGANICA.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 72

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 73

DISCIPLINA DEL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AI REGOLAMENTI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

ART. 74

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER PRESTAZIONI DI LIVELLO SPECIALISTICO FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI, LA GIUNTA PUO' PORRE IN ESSERE COLLABORAZIONI ESTERNE A MEZZO DI CONTRATTI A TERMINE, DISCIPLINATE DA APPOSITA CONVENZIONE.

CAPO 03

SERVIZI

ART. 75

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O

QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI, NONCHE' TRASPARENZA DELLE PROCEDURE ADOTTATE. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE AL CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OPITERGINO-MOTTENSE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA PER REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 76

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 77

##### AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 78

##### ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'.

03. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO LE LORO ATTIVITA' CON CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO NELLA GESTIONE FINANZIARIA. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 79

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE E ALL'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI ENTI LOCALI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI DELL'ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

ART. 80

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI ACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 81

GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 82

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE, PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

03. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI TRASPARENZA, SENZA AGGRAVARNE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA.

ART. 83

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE

COLLEGIALMENTE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 84

VERIFICHE PERIODICHE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

A)LO STATO DI GESTIONE DEI SETTORI DI INTERVENTI E LO STATO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;  
B)I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI, SULLA BASE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI PRESTABILITI NEI SINGOLI PROVVEDIMENTI.

03. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 85

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 86

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE DEI CONTI ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O

DEI RAGIONIERI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCOVRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 87

##### REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE CAPO E ALL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

#### ART. 88

##### CONTRATTI

01. I CONTRATTI, NONCHE' L'ESPLICAZIONE DI OGNI ATTIVITA' CONTRATTUALE O NEGOZIALE, SONO DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA PREVISTA DALL'ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A DISCIPLINARE IL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE A CUI I SINGOLI ORGANI COMPETENTI DEVONO UNIFORMARSI NELL'ESPLICAZIONE DI TALE ATTIVITA'.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

#### TITOLO 06

##### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 89

##### PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA

COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.  
03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

#### ART. 90

##### PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE O MAGGIORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

#### TITOLO 07

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 91

##### AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E LORO FORMAZIONE

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A)NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B)LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C)NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D)NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;

E)NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32, COMMA 02, LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47, COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

#### ART. 92

##### MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L' ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04, COMMA 03,

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

ART. 93

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE NEI MODI STABILITI DAL COMMA 04 DELL'ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 .

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

ART. 94

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

01. DOPO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICHERA' LA PRATICA ATTUAZIONE DELLE NORME IN ESSO ENUNCIATE.